

TI_GERICHTE 10.2007.306 vom 8. April 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2007.306

FR: TI_GERICHTE 10.2007.306 du 8 avril 2008

IT: TI_GERICHTE 10.2007.306 del 8 aprile 2008

Erwägungen

E. 14

consid 2).

In presenza di contusioni, lividi o escoriazioni provocati da colpi o da altre cause analoghe, la distinzione tra le vie di fatto e le lesioni semplici è delicata.

La giurisprudenza ha considerato un colpo al viso, che ha provocato un graffio al naso ed una contusione, come vie di fatto, così come lo è stato un livido al braccio e un dolore alla mascella senza contusione. Al contrario, un pugno in faccia sferrato con brutale violenza tale da provocare importanti lividi, una frattura della mascella, dei denti o del setto nasale, è stata qualificata come lesione semplice. Analogamente numerosi pugni e pedate che hanno provocato, in una delle vittime, dei segni all'altezza dell'occhio e un livido al labbro inferiore, e, nell'altra vittima, un livido alla mascella inferiore, una contusione alle costole e delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano, sono state considerate lesioni semplici.

Laddove il danno all'integrità fisica si manifesti soltanto con contusioni, lividi o escoriazioni, si deve tener conto dell'intensità del dolore provocato per determinare se si tratta di lesioni semplici o vie di fatto. Al riguardo, trattandosi di nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, nei casi limite, un certo margine di apprezzamento al giudice (DTF 119 IV 25 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Dal profilo soggettivo entrambi i reati devono essere commessi intenzionalmente; l'intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Bernard Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 123, pag. 138). Vi è dolo eventuale quando l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce: in tale circostanza, egli prende in considerazione la realizzazione dell'evento e, pur non auspicandola, l'accetta. Non è, infatti, necessario che la volontà dell'autore sia indirizzata alla concretizzazione degli estremi che portano all'adempimento oggettivo della fattispecie penale, né che egli ne sia soddisfatto (DTF 125 IV 251; 123 IV 156; 121 IV 253; 119 IV 3; 103 IV 67).

10. Nel caso in oggetto, il Sostituto Procuratore Pubblico ha ritenuto colpevole il prevenuto per aver innanzitutto cagionato un danno al corpo della signora CIVI 2 consistente nella contusione della colonna sacrale e delle spalla destra, facendola cadere a terra con una spinta violenta.

Dal certificato medico dell'Ospedale Regionale di Bellinzona, redatto dal dottor _____, si desume che la signora ha in effetti riportato le lesioni indicate nel decreto. Esse sono sicuramente compatibili con la caduta contro il paletto di ferro e, successivamente, a terra provocata dalla spinta da parte dell'imputato.

Essendo notoriamente le contusioni della colonna sacrale e della spalla alquanto dolorose, non possono essere considerate semplici vie di fatto, ma ricadono già sotto le lesioni semplici.

Dal punto di vista oggettivo il reato è quindi realizzato. La valutazione dell'aspetto soggettivo non crea problemi particolari, preso atto che la spinta è stata inferta volontariamente e che, vista la forza della stessa, l'accusato non poteva non aver previsto che la signora cadesse a terra e si facesse male. Egli ha per lo meno agito con dolo eventuale, anche se è convincimento di questo giudice che si sia mosso per fare del male.

11. Sacchi è inoltre stato ritenuto dall'accusa colpevole di lesioni semplici nei confronti di CIVI 1, per averlo colpito al viso con un pugno, provocandogli la rottura di un dente e per averlo percosso in seguito, causandogli la frattura di una falange del dito mignolo della mano destra.

Il certificato medico rilasciato dall'Ospedale Regionale di Bellinzona il 16 maggio 2007, conferma un trauma contusivo diretto sull'emiviso destro con frattura del dente para incisivo destro e la frattura della falange ditale del mignolo della mano destra.

Si tratta senza ombra di dubbio di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 CPS.

Mentre la causa della rottura del dente è indiscutibilmente il pugno inferto dall'imputato alla parte civile, quella della rottura del mignolo non è chiara. Lo stesso signor CIVI 1 ha riconosciuto in aula di non essere in grado di dire se il dito sia stato rotto dall'imputato o picchiando da qualche parte nella lotta, durante la seconda parte della quale anche egli, come visto, ha avuto un ruolo attivo. A verbale dell'11 giugno 2006 la parte civile in questione aveva già fornito indicazioni in tal senso, asserendo: «Tra me e ACCU 1 ne è nata una colluttazione. Oltretutto mi sono rotto il dito mignolo della mano destra. Esattamente non so in che circostanze». Non essendo provato il nesso di causalità tra questa seconda lesione e le percosse inferte dal signor ACCU 1 questi deve essere prosciolto dalla relativa accusa.

Dal punto di vista soggettivo, è innegabile che il pugno sia stato assestato volontariamente e con l'intenzione di fare del male.

12. L'accusato ha chiesto, in via subordinata, che qualora egli fosse stato ritenuto colpevole di lesioni semplici, gli fosse riconosciuta la legittima difesa esimente, art. 15 CPS, rispettivamente quella disculpante, art. 16 CPS.

A fronte di una simile presa di posizione, non ci si può esimere dall'osservare come essa strida palesemente con quelle da lui effettuate circa lo svolgimento dei fatti: risulta difficile comprendere come da un lato egli possa sostenere di non avere spinto la signora CIVI 2, né di aver tirato un pugno in volto all'altra parte civile, e dall'altro chiedere che proprio per la commissione di questi gesti gli venga riconosciuto di avere agito per legittima difesa.

L'art. 15 CPS (legittima difesa esimente) precisa che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri. Per l'art. 16 cpv. 1 CPS (legittima difesa disculpante), invece, se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena. Chi lo fa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole, art. 16 cpv. 2 CPS.

L'esercizio della legittima difesa permette di proteggere da un'aggressione tutti i diritti personali, quali ad esempio l'integrità fisica e la vita. Affinché possa essere riconosciuta la legittima difesa occorre che l'autore dell'atto che ha condotto ad un risultato illecito l'abbia commesso con coscienza e volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. Gli art.

E. 15

e 16 CPS non presuppongono però che colui che si difende abbia avuto l'intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa implica necessariamente l'esistenza di un precedente attacco, al quale si è supposti rispondere. L'aggressione o la minaccia deve essere illecita (Christian Favre, Marc Pellet, Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101 segg.).

La vittima ha il diritto di difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono proporzionati alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine entra in linea di conto la gravità dell'aggressione o della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito all'adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Stefan Trechsel, op. cit., n. 10 ad art. 33 CPS, pag. 140 seg.).

Nella fattispecie è stato assodato che la spinta ed il pugno sono stati inferti dal signor ACCU 1 alle due parti civili senza preavviso alcuno e senza che queste lo stessero in quel momento aggredendo o dessero in lui l'impressione di volerlo fare. Il diverbio avvenuto in precedenza si era già concluso da circa cinque minuti. Al momento in cui sono stati malmenati, i signori si trovavano in piedi ad un altro tavolino-bancone e stavano ordinando delle bibite; essi non stavano neppure prestando attenzione all'imputato che ha avuto così la possibilità di assalirli senza che questi avessero nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo.

Una qualsiasi forma di legittima difesa è dunque da escludere.

13. Per questi motivi il prevenuto deve essere condannato per i reati di molestie sessuali e di lesioni semplici relativamente alle contusioni riportate dalla signora CIVI 2 ed al dente rotto al di lei marito.

Come accennato, l'art. 123 cpv. 1 CPS prevede che il reato venga sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Le molestie sessuali sono invece punite con una multa.

Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell'effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del prevenuto pesa qui avantutto la brutalità con cui le lesioni sono state perpetrate, la mancanza di una qualsiasi giustificazione per il proprio agire, la gratuità delle provocazioni da lui avviate e che hanno condotto alla zuffa con le parti civili. Pure di rilievo è il fatto che egli non ha mai accennato a delle scuse ma anzi, affidandosi al suo legale - del quale, con il suo silenzio, ha sottoscritto ogni parola - ha in aula aggredito in maniera inqualificabile, oltre che inutile, le vittime.

Non va neppure dimenticato che il signor ACCU 1 è già stato condannato nel 2003 ad una pena di 75 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 4 anni, quindi non ancora scaduto al momento dei fatti qui in esame.

A suo favore gioca la buona situazione familiare e professionale.

Ben ponderato tutto quanto precede, appare equo confermare la proposta di condanna a 30 aliquote giornaliere, fissate in fr. 100.-- ciascuna in base alla sua attuale situazione economica. In effetti, nonostante sia caduta l'accusa di ingiuria e quella di lesioni semplici per la rottura del dito mignolo, la gravità degli altri reati giustifica, già da sola, una simile pena.

Nulla si oppone a che l'espiazione venga sospesa condizionalmente, per un periodo di prova che comunque appare opportuno fissare in 4 anni.

A questa sanzione va inoltre aggiunta una multa di fr. 500.--.

14. Il rinvio delle parti civili al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo le stesse impugnato il decreto d'accusa.

15. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell'imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

visti gli art. 15, 16, 42 segg., 123 cifra 1, 177, 198 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. molestie sessuali, art. 198 CPS,

per avere, a _____ presso il bar _____ nella tarda serata del 17 maggio 2007, senza preavviso e contro la volontà dell'interessata, palpeggiato un seno a CIVI 2 (nata _____);

2. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

2.1. per avere, a _____ presso il bar _____ nella tarda serata del 17 maggio 2007, causato un danno al corpo di CIVI 2 (nata _____), e meglio per averla fatta cadere a terra con una spinta violenta, causandole la contusione della colonna sacrale e della spalla destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell'ORBV agli atti;

2.2. per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, causato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per averlo colpito in viso con un pugno, causandogli la perdita di un incisivo, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell'ORBV agli atti;

e lo proscioglie dall'accusa di:

1. ingiuria, art. 177 CPS,

per avere offeso l'onore di CIVI 2 (nata _____), rivolgendole l'espressione «vaffanculo», come descritto al punto n. 2 del decreto d'accusa n. 2319/2007 del 16 luglio 2007;

2. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per aver percosso CIVI 1, causandogli una frattura ad una falange del mignolo della mano destra, come descritto al punto n. 3.2. seconda parte del summenzionato decreto d'accusa;
condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 3'000.-- (tremila);

1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

prende attoche nel decreto d'accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr. 700.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr.1450.00totale

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.